

Repertorio n. 9815 - Raccolta n. 3094

Atto costitutivo della "ELICA - Società a per Azioni"

Repubblica Italiana

L'anno millenovecentosettanta, il giorno cinque del
mese di agosto

il 5 agosto 1970

in Fabriano, nel mio studio.

Avanti a me, dottor Enrico Falsini, Notaio in Fabria-

no, con studio in via Ramelli 4, iscritto nel Ruolo

del Distretto Notarile di Ancona, senza assistenza

di testimoni, per avervi i Comparenti, d'accordo tra

loro e con il mio assenso, espressamente rinunziato,

sono presenti i Signori:

dottor ERMANNO CASOLI, nato a Fabriano il 14 (quattor-

dici) aprile 1928 (millenovecentoventotto) e quivi

domiciliato, Corso Cavour 20, industriale.

PIERALISI GIANNA, nata a Monsano il 13 (tredici) di

cembre 1934 (millenovecentotrentaquattro) e domicilia-

ta a Fabriano, ove sopra, casalinga.

I Comparenti, tutti cittadini italiani, della cui iden-

tità personale io Notaio sono certo, hanno convenu-

to e consensuale presente atto stipulano quanto segue:

Articolo uno

E' costituita tra i Signori dottor Ermanno Casoli

e Pieralisi Gianna una società per Azioni sotto la denominazione "ELICA -- Società per Azioni".

Articolo due

La Società ha sede in Fabriano, attualmente in Corso Cavour.

Articolo tre

La durata, l'oggetto, le norme sull'amministrazione e i patti tutti riguardanti la vita della Società sono indicati e contenuti nello Statuto Sociale, che firmato dai Comparenti, e da me Notaio, al presente atto si allega sotto la lettera "A", previa lettura.

Articolo quattro

Il capitale sociale è di lire 1.000.000 (un milione) diviso in 100 (cento) azioni da lire 10.000 (dieci mila) ciascuna, e viene sottoscritto e versato per lire 500.000 (cinquecentomila) dal dottor Ermanno Casoli e per lire 500.000 (cinquecentomila) dalla signora Pieralisi Gianna.

I Comparenti si danno reciprocamente atto che in data 3 agosto 1970 è stato effettuato presso la Banca d'Italia, filiale di Ancona, il deposito dei tre decimi del suddetto capitale sociale, pari a lire 300.000 (trecentomila), come risulta dalla relativa ricevuta di deposito che, in copia da me Notaio autenticata in data odierna, al numero 9814 di re

pertorio, al presente atto si allega sotto la lettera

"B" previa lettura.

Articolo cinque

A comporre il Consiglio di Amministrazione vengono no

minati per il primo triennio i signori:

PIERALISI commendatore IGINO, nato a Monsano il 29 ap

prile 1906 e domiciliato a Iesi, via Mura Orientali

20, al quale vengono attribuite funzioni di Presiden

te.

dottor GIANNINO PIERALISI, nato a Monsano il 2 feb

braio 1938 e domiciliato a Iesi, via Mura Occidenta

li.

Articolo sei

Il Consiglio di Amministrazione resta autorizzato ad

aumentare il capitale sociale sino a lire cinquanta

milioni in una o più volte, entro un anno dalla omor

logazione del presente atto, fissando di volta in vol

ta le condizioni di sottoscrizione e versamento del

l'aumento stesso, e ciò in armonia a quanto disposto

dall'articolo 2441 del Codice Civile, con espressa

autorizzazione a modificare conseguentemente l'arti

colo sei dello Statuto Sociale.

Articolo sette

A comporre il Collegio Sindacale per il primo trien

nio quali sindaci effettivi vengono nominati i signo

ri: 1. 1. 1971

dottor CLAUDIO CECCARELLI, nato a Roma il 19 gennaio

1928 e domiciliato a Fabriano, via Serraloggia 80, a

quale vengono attribuite funzioni di Presidente;

dottorressa FRANCESCA MOSCATELLI, nata a Fabriano il

24 (ventiquattro) gennaio 1934 (millenovecentotrenta

quattro) e quivi domiciliata, Corso Cavour 20;

LATINI MARIO, nato a Fabriano il 13 agosto 1925 e

quivi domiciliato, ove sopra;

e quali sindaci supplenti i signori:

dottor BRUNO RIVOSACCHI, nato a Fabriano il primo

giugno 1928 e quivi domiciliato, viale Zobacco;

geometra PAOLO VALENTI, nato a Fabriano il 25 marzo

1932 e quivi domiciliato piazza Miliani.

Articolo otto

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicem-

bres 1971.

Articolo nove

Il commendatore Iginio Pieralisi è fin da ora autoriz-

zato ad apportare al presente atto le eventuali mo-

difiche che fossero richieste dalle competenti autori-

in sede di omologazione.

Articolo dieci

Le spese del presente atto e dipendenti sono a cari-

co della Società, la quale invoca le agevolazioni fi-

scali di cui, alla legge 25 ottobre 1968, numero 1089.

Richiesto io Notaio, ho ricevuto il presente atto

e ne ho dato lettura ai Componenti, i quali, da me interpellati, lo hanno in tutto confermato.

Scritto da persona di mia fiducia, ed in parte di mia mano, occupa pagine quattro e linee quattordici del

la quinta di due fogli bollati.

E. to Ermanno Casoli

Gianna Pieralisi

Enrico Falsini

Allegato "A" Repertorio n. ri 11815/3094

STATUTO DELLA "ELICA - Società per Azioni"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Articolo uno

E' costituita una Società per Azioni con la denominazione di "ELICA - Società per Azioni"

Articolo due

La Società ha per oggetto l'esercizio dell'Industria

della Costruzione di Articoli Elettromeccanici e Mec-

canici, e della produzione di articoli in resine sin-

tetiche e affini; nonchè il commercio dei prodotti

derivanti dalle attività e lavorazioni sopra indica-

te, anche se fabbricati da altri. Essa potrà compiere,

inoltre, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che siano ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; potrà altresì assumere partecipazioni sotto ogni forma, in altre aziende, in Italia ed all'estero, aventi scopo analogo od affine o comunque connesso al proprio, sia direttamente che indirettamente; potrà inoltre concedere ipoteche; fidejussioni, garanzie ed avalli a Istituti Finanziari od Enti.

Articolo tre

La sede della Società è in Fabriano, il Consiglio di Amministrazione potrà aprire uffici, succursali o filiali in Italia e all'estero, ovvero sopprimerli.

Articolo quattro

La durata della società è fissata al 31 dicembre dell'anno 2000 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, con l'osservanza delle norme di legge.

Articolo cinque

Il domicilio dei soci, per ogni rapporto con la Società, si intende eletto a tutti gli effetti di legge, presso il domicilio risultante dal libro dei soci.

TITOLO II

CAPITALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

Articolo sei

Il capitale sociale è fissato in lire 1.000.000 (un milione) suddiviso in n.100 (cento) azioni del valore nominale di lire 10.000. (diecimila) cadauna e potrà essere aumentato con delibera dell'assemblea dei Soci. In tal caso le azioni di nuova emissione saranno riservate in opzione agli azionisti, in proporzione delle azioni rispettivamente possedute, ferme restando le eccezioni di cui all'articolo 2441 del Codice Civile.

Ogni socio il quale intenda comunque trasferire a non soci per atto tra vivi azioni sociali, o diritti di sottoscrizioni di azioni sociali, dovrà offrire tali azioni o diritti in vendita agli altri soci in proporzione del numero delle azioni sociali da ciascuno di essi possedute; l'offerta dovrà essere fatta inviando a ciascuno degli altri soci, all'indirizzo indicato nel libro dei soci, una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la quale dovrà indicare la quantità complessiva delle azioni o dei diritti che l'offerente intenda trasferire, e la quantità offerta al singolo oblatore.

Ciascun oblatore potrà accettare l'offerta entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della offerta stessa; l'accettazione dovrà essere fatta per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata entro

il termine suddetto all'offerente, all'indirizzo in-
dicato nell'offerta, o in mancanza, all'indirizzo in-
dicato nel libro dei soci. Ciascun oblatto, il quale
come sopra accetta l'offerta, acquisterà immediatamen-
te la proprietà delle azioni o dei diritti offerti,
restando debitore del prezzo che sarà determinato, salvo
patto contrario, facendo riferimento all'ultimo bilancio
approvato.

Qualora uno o più oblati non accettassero di acquistare
le azioni od i diritti loro offerti, l'offerente
dovrà tornare ad offrire tali azioni o diritti e agli
altri oblati, e tali altri oblati potranno acquistare
tali azioni o diritti, nelle forme, con i termini ed
alle condizioni di cui sopra.

L'offerente potrà liberamente trasferire a terzi le
azioni od i diritti che non fossero come sopra acqui-
stati dagli altri soci, purché il trasferimento al
terzi segna entro 15 giorni dalla scadenza dell'ulti-
mo dei termini sopra previsti.

In ogni caso la prelazione non opererà nel caso di tra-
sferimento di azioni ad altro socio, ovvero al con-
iuge o a discendenti del socio cedente. Altrettanto
dicasi per i trasferimenti a causa di morte.

Articolo sette

Ogni azione ha diritto ad un voto, le azioni sono in

divisibili. Possono essere emesse azioni privilegia

te.

I versamenti sulle azioni saranno effettuati a norma

di legge dagli azionisti, nei modi e nei termini sta

biliti dalla relativa delibera assembleare o consilia

re.

Articolo otto.

La Società può emettere obbligazioni sia nominative

che al portatore; inoltre può anche emettere obbliga

zioni convertibili in azioni.

TITOLO III°

ASSEMBLEE - QUOTE PER LE MAGGIORANZE.

Articolo nove

Le assemblee, ordinarie e straordinarie, regolarmente

costituite e legalmente convocate, rappresentano l'uni

versalità degli azionisti, compresi gli assenti, i

dissenzienti e i loro aventi causa, salvo il disposto

dell'articolo 2437 del Codice Civile.

Articolo dieci

L'Assemblea è convocata nella sede sociale o nel luo

go che sarà indicato nell'avviso di convocazione da

pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale nei modi e nei

termini di legge.

Nell'avviso dovranno essere indicati il giorno, il

luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie

da trattare. Saranno tuttavia valide le Assemblee anche non convocate come sopra qualora vi sia rappresentato l'intero capitale e vi assistano tutti gli amministratori e tutti i componenti del Collegio Sindacale.

~~Articolo undicesimo~~ **Articolo undicesimo**
Per avere diritto ad intervenire all'assemblea, a norma dell'articolo 2370 del Codice Civile modificato dall'articolo 4 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, gli azionisti che risultano regolarmente iscritti nel libro dei soci, debbono depositare almeno 5 giorni liberi prima dell'adunanza le loro azioni presso la sede sociale o gli istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione.

~~Articolo dodicesimo~~ **Articolo dodicesimo**
Ogni azionista avente diritto ad intervenire all'assemblea; può, mediante delega scritta, farsi rappresentare da un mandatario, socio o non socio, purché non amministratore o dipendente della Società.

Articolo dodici

L'assemblea è presieduta dal Presidente della Società ed in sua assenza, da persona designata dalla stessa Assemblea. Questa nomina un segretario, anche non azionista e, se ne è richiesta dal Presidente, nomina inoltre due scrutatori.
Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la rego-

parità delle deleghe ed il diritto dei presenti a partecipare all'assemblea. Nei casi di cui all'articolo 2375 del Codice Civile ed in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno, il Presidente si farà assistere da un Notaio per la stesura del verbale.

Articolo tredici

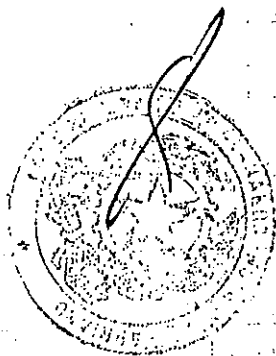
Le Assemblee sono convocate presso la sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusa dell'esercizio sociale. Qualora motivi di opportunità o di interesse della Società dovessero richiederlo, l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata nel termine di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea straordinaria ha luogo quante volte il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno convocarla o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge.

Per la regolare costituzione delle assemblee sia ordinaria che straordinaria e per la validità delle deliberazioni delle stesse, sia in prima che in seconda convocazione, valgono le norme di legge.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE



Articolo quattordici
Fermi i poteri di chi presiede a norma del precedente
articolo 12, di regola le deliberazioni si prendono
per alzata di mano, tenuto presente il numero dei vo-
ti a ciascuno spettante. Deve procedersi per appello
nominale quando ciò sia richiesto da tanti soci che
rappresentino almeno la quarta parte delle azioni in-
tervenute. Salvo che non avvengano per acclamazione un-
anime, le votazioni per le nomine degli amministratori
e dei sindaci debbono essere fatte a schede segrete
e si intendono nominate le persone che abbiano con-
segnato un maggior numero di voti.
In caso di parità si intende eletto il più anziano di
età.

Articolo quindici

La amministrazione della Società è affidata ad un
Consiglio di Amministrazione, composto da tre mem-
bri.
I Consiglieri possono essere anche non soci; durano
in carica per il periodo che sarà determinato di vol-
ta in volta dall'assemblea (fermo il disposto dell'ar-
ticolo 2383 del Codice Civile) e possono essere rie-
letti.

Il Consiglio elegge tra i suoi membri il presidente
(salvo che non vi abbia provveduto l'assemblea) e

può eleggere un Vice-Presidente. Può eleggere altresì

un segretario scelto anche tra persone estranee all'

Consiglio.

Qualora per dimissioni o per altre cause venga a man-

care la maggioranza dei componenti del Consiglio di

Amministrazione, l'intero Consiglio si intende decan-

duto e deve convocarsi indilatamente l'assemblea a cu-

ra del Collegio dei Sindaci per la nomina di tutti gli

amministratori.

Articolo sedici

Il Consiglio di Amministrazione è investito di ogni

più ampio potere circa gli atti di amministrazione or-

dinaria e straordinaria della Società, essendo ad es-

so deferito tutto ciò che per legge non sia inderoga-

bilmente riservato all'assemblea.

Articolo diciassette

Agli Amministratori spetta il rimborso della spesa vi-

ve sostenute per ragioni d'ufficio, oltre il

compenso che sarà stabilito dall'assemblea dei Soci.

Articolo diciotto

Ogni Amministratore deve depositare nelle casse della

Società a norma di legge, una cauzione in titoli no-

minativi o garantiti dallo Stato o in azioni della

Società, con un massimo di valore nominale di L.

200.000 (duecentomila).

Articolo diciannove

Il Consiglio d'Amministrazione è convocato presso la sede sociale e altrove dal Presidente o da chi ne fa

le veci, per sua iniziativa o su richiesta scritta,

mediante lettera raccomandata, di un consigliere con

giuntamente ad uno Sindaco, effettivo, in cui vengano

specificati i motivi e gli argomenti da portare all'

ordine del giorno.

Le convocazioni sono fatte con lettera raccomandata,

indicante la data, l'ora, il luogo e gli argomenti all'

ordine del giorno, spedite almeno 5 giorni liberi

prima, e nei casi urgenti con telegramma da spedire

almeno due giorni liberi prima di quello fissato per

l'adunanza al domicilio di ciascun consigliere e sinda

co effettivo.

Le sedute sono presiedute dal Presidente. In caso di

assenza del Presidente, ne fa le veci il Vice Presiden

te; in assenza del Vice Presidente, il Consigliere

più anziano presente.

Articolo ventiesimo

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio oc

corre la presenza effettiva ed il voto favorevole

della maggioranza assoluta dei suoi membri. Articolo ventuno

Il Consiglio può delegare in tutto o in parte quei

poteri che sono per legge delegabili al presidente,

al Vice-Presidente se eletto, e ad uno o più consiglieri di amministrazione, disgiuntamente o congiuntamente.

Una delega non esclude le altre ed il Consiglio ne determinerà preventivamente l'estensione.

Il Consiglio può affidare particolari funzioni e speciali incarichi anche a terzi, soci e non soci, fissandone il compenso anche ai sensi dell'articolo 2389 del Codice Civile.

Articolo ventidue
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte constatare su apposito registro dei verbali e sono autenticate con firma del Presidente della riunione e del Segretario.

TITOLO V°

RAPPRESENTANZA LEGALE - FIRMA SOCIALE

Articolo ventitrè
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero il Consiglieri o i Consiglieri delegati, sia congiuntamente che disgiuntamente, rappresentano legalmente la Società di fronte ai terzi ed in giudizio, in ogni sede e grado di giurisdizione, con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti anche per giudizi di Cassazione e revocazione e di stare in giudizio contro chiunque sia attivamente che passivamente.

Essi possono compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione ed avranno facoltà di rilasciare mandati speciali, di nominare procuratori, direttori generali, direttori, impiegati e anche delegare la firma sociale con quelle attribuzioni, retribuzioni, interessenze, e cauzioni che crederanno di stabilire.

Il Presidente e il Consigliere o i Consiglieri Delegati potranno inoltre compiere tutti gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega prevista dal precedente articolo ventuno.

La Società è invalidamente Impegnata con la firma singola del Presidente o del Consigliere o dei Consiglieri Delegati.

TITOLO VI°

COLLEGIO SINDACALE

Articolo ventiquattro

Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominati a norma di legge. I sindaci sono nominati per un triennio e l'Assemblea ne determina, allo stato della nomina, il compenso per lo stesso periodo.

TITOLO VII°

(1)

Articolo venticinque

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio si chiuderà al 31 dicembre 1971.

Articolo ventisei

Gli utili netti di bilancio saranno ripartiti come segue:

A) - il 5% (cinque per cento) al Fondo di riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;

B) - il residuo al dividendo da assegnare alle azioni salvo diverse deliberazioni dell'assemblea per assegnazioni a riserve speciali e straordinarie, ovvero per mandare ai successivi esercizi tutto o parte dell'utile.

Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dagli Amministratori.

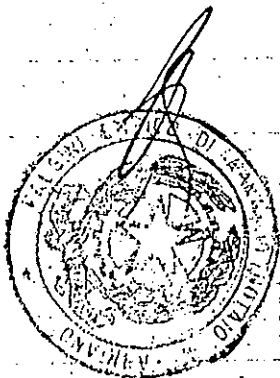
I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili vanno prescritti a favore della Società.

Articolo ventisette

Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria delibererà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, determinando i poteri e i compensi.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI



Articolo ventotto

Per tutto quanto non è disposto dal Presente Statuto
si applicano le disposizioni di legge

F.to Ermanno Casoli

Gianna Pieralisi (consegna)

Enrico Falsini

Allegato "B" repertorio n. 9815/3094

BANCA D'ITALIA

Capitale versato L. 300.000.000 N. 106145

Filiale di ANCONA 010 Data 3 agosto 1970

SOCIETA' COSTITUENTE

Ricevuta di Deposito provvisorio del tre decimi del

Capitale

SOCIETA' costitutenda: S.p.A. ELICA - Fabriano - Cor

sol Cavour, 20

Esecizio dell'industria della costruzione di artico

li elettromeccanici e meccanici e della produzione di

articoli in resine sintetiche e affini, nonché il

commercio dei prodotti derivanti dalle attività e la

verazioni sopra indicate, anche se fabbricati da al

tri

L. 1.000.000

IL SIGNOR: Remo PAOLINI residente in Ancona via Pale

stro 7, ha oggi versato in queste Casse, per conto dei

soci sottoscrittori della suddetta Società ed a ve-
nore e per gli effetti dell'art. 2329 C.C. (per la
costituzione di Soc. per Azioni) la somma sotto indi-
cata rappresentante i TRE DECIMI del capitale suddet-
to.

Soci sottoscrittori.

CASOLI ERMANNO Corso Cavour, 20 - Fabriano 150.000

PIERALISI GIANNA Corso Cavour, 20 - Fabriano 150.000

Ammontare complessivo versato 300.000

(diconsi lire trecentomila)

AVVERTENZE: Nei confronti di coloro che hanno proce-
duto al versamento dei decimi alla Banca la presente
ricevuta non avrà più alcun effetto dopo che la Socie-
tà sarà stata iscritta nel Registro delle Imprese,
perchè, a norma di legge (Artt. 2329 e 2475) C.C.) i
decimi versati dovranno essere restituiti agli ammi-
nistratori o a chi per essi.

Se decorso un anno dal predetto versamento la Socie-
tà non risulterà iscritta nel suindicato registro, i
decimi versati dovranno essere restituiti ai sotto-
scrittori.

In ambedue i casi innanzi previsti la presente rice-
vuta dovrà essere restituita alla Banca al momento
del ritiro dei decimi.

Fino all'attuazione del Registro delle Imprese dovan-

no essere applicati gli artt. 100 e 101 delle disposi-
zioni di attuazione del Codice Civile.

IL CASSIERE (impronta) IL DIRETTORE
F.to illeggibile F.to illeggibile

Repertorio n. 9814

Certifico io sottoscritto dottor Enrico Falsini, No-
taio in Fabriano, con studio in via Ramelli 4, iscrit-
to nel Ruolo del Distretto Notarile di Ancona, che la
presente copia è conforme all'originale documento col
quale è stata debitamente collazionata.

Fabriano, 5 (cinque) agosto 1970 (millenovecentosettan-
ta).

F.to Enrico Falsini

(... (22.8.1970) ...)

(1) Addiz. BILANCIO UTILI e RISERVE

PB stilla approvata

Registrato a Fabriano il 17 agosto 1970 al n. 1056 vol.

168, mod. I. Esatte L. 4700=

p. Il Direttore (Fiorentino) fto Colao

Copia conforme all'originale regolarmente firmato che
si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Fabriano,

13 luglio 1973

